

# Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

---

## Modifica del Regolamento di esecuzione

Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 26 settembre 2000  
Entrata in vigore il 1° novembre 2000

*Traduzione<sup>1</sup>*

### Regola 17      Notifica di rifiuto

1)–5) [nessuna modifica]

6) [Dichiarazione di concessione della protezione]

- a) Un Ufficio che non ha notificato alcun rifiuto conformemente all'articolo 5 dell'Accordo o all'articolo 5) del Protocollo può, nel termine previsto dall'articolo 5.2) dell'Accordo o dall'articolo 5.2) a) o b) del Protocollo, inviare all'Ufficio internazionale uno dei seguenti documenti:
  - i) una dichiarazione indicante che tutte le procedure davanti all'Ufficio sono concluse e che l'Ufficio ha deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale;
  - ii) una dichiarazione indicante che l'esame d'ufficio è terminato e che l'Ufficio non ha rilevato alcun motivo di rifiuto ma che la protezione del marchio può ancora essere oggetto di un'opposizione da parte di terzi; l'Ufficio indicherà fino a quale data possono essere presentate opposizioni;
  - iii) se una dichiarazione di cui al sottocomma ii) è stata inviata, una dichiarazione indicante che il termine accordato per fare opposizione è scaduto senza che alcuna opposizione sia stata presentata e che l'Ufficio ha pertanto deciso di accordare la protezione al marchio oggetto della registrazione internazionale.
- b) L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale ogni dichiarazione ricevuta in virtù del comma a) e ne trasmette una copia al titolare.

<sup>1</sup> Traduzione dal testo originale francese (RO 20043223).

**Regola 32** Bollettino

- 1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]
  - a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
    - i) e ii) [nessuna modifica]
    - iii) rifiuti iscritti in virtù della regola 17.4), indicando se vi è la possibilità di riesame o di ricorso, ma senza pubblicare i motivi di rifiuto, e dichiarazioni di concessione della protezione iscritte in virtù della regola 17.6) b);
    - iv)–xii) [nessuna modifica]
  - b) e c) [nessuna modifica]
- 2)–4) [nessuna modifica]